



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## FLORE

# Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

### **Monaco e Avvocato? La Corte dice sì**

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

*Original Citation:*

Monaco e Avvocato? La Corte dice sì / LAURA DE GREGORIO. - In: DPCE ONLINE. - ISSN 2037-6677. - ELETTRONICO. - (2019), pp. 2209-2215.

*Availability:*

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/1180480> of the repository was last updated on 2021-01-20T18:21:43Z

*Terms of use:*

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

*Publisher copyright claim:*

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

## Monaco e Avvocato? La Corte dice sì

di Laura De Gregorio

**Title:** Monk and Lawyer? The Court's affirmative answer

**Keywords:** Incompatibility of the status of monk with practice of the profession of lawyer; Directive 98/5/EC; Rules of professional conduct

1. – Può un uomo servire due padroni? No, avrebbe risposto l'evangelista Matteo: "Nessuno può servire a due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro" (Mt, 6, 24). Di diverso avviso sono, tuttavia, l'Avvocato generale e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza che qui si commenta, il cui esame consente di affrontare alcune interessanti questioni di diritto.

2209

2. – La causa C-431/17 ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Consiglio di Stato della Grecia e inerente all'interpretazione dell'art. 3, § 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

A sollecitare l'intervento della Corte è la controversia tra Monachos Eirinaios, monaco nel monastero di Petra in Grecia e avvocato abilitato presso l'Ordine degli avvocati di Cipro, e l'Ordine degli avvocati di Atene. Il primo, con domanda del 12 giugno 2015, chiedeva di essere iscritto nel registro speciale del foro di Atene in qualità di avvocato in possesso del titolo professionale acquisito a Cipro. Il diniego dell'Ordine degli avvocati di Atene, motivato dalla *incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e lo status di monaco* previsto dal Codice forense ellenico e ritenuta applicabile anche a coloro che desiderano esercitare in Grecia con il loro titolo professionale di origine, lo induceva ad impugnare la decisione davanti al Consiglio di Stato che, tuttavia, in relazione alle criticità emerse, sceglieva di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte cui sottoponeva, in via pregiudiziale, un quesito relativo all'interpretazione dell'art. 3 della direttiva 98/5/CE, rubricato "Iscrizione presso l'autorità competente". Il giudice del rinvio domandava in particolare alla Corte se l'art. 3 della direttiva 98/5/CE dovesse essere inteso nel senso che l'iscrizione di un monaco della chiesa di Grecia come avvocato nell'albo dell'autorità competente di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli abbia conseguito il suo titolo professionale *potesse essere vietata* dal legislatore nazionale (che reputa non sussistenti le garanzie riconosciute indispensabili per l'esercizio dell'attività forense, data l'incompatibilità tra

questa e lo status di monaco), ovvero, *dovesse comunque essere ammessa* non residuando alcun potere discrezionale.

Le conclusioni dell'Avvocato generale, presentate all'udienza del 19 dicembre 2018, e la decisione della Corte – Grande Sezione, pronunciata il 7 maggio 2019, esprimono una precisa scelta interpretativa (servire due padroni, esercitando la professione di avvocato anche se si è uomini di Dio, è possibile) che deve essere valutata alla luce di alcuni elementi su cui la sentenza in esame invita a soffermarsi.

3. – “L’art. 3, § 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato – si legge nel dispositivo della sentenza – nel senso che esso *osta* a una normativa nazionale che vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la professione utilizzando il proprio titolo, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense che detta normativa prevede”.

Le parole della Corte invitano a prendere le mosse dallo studio delle fonti che vengono richiamate nel caso di specie: la direttiva europea 98/5/CE, da un lato, il Codice forense ellenico, dall’altro, per delimitarne contenuti, ratio, valore e verificare se, quella “incompatibilità dello status di monaco con l’esercizio della professione di avvocato”, al cuore della causa, non possa/debba essere meglio considerata anche guardando a fonti “altre” rispetto a quelle indicate che rinviano ad un ordinamento confessionale e non statale.

2210

3.1. – La direttiva 98/5/CE e l’*iscrizione* presso l’autorità competente. “Facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale” (art. 1, § 1 direttiva 98/5/CE); “Garantire l’integrazione dell’avvocato nella professione dello Stato membro ospitante” (considerando 2 direttiva 98/5/CE); “Rispondere alle esigenze degli utenti del diritto che, a motivo del flusso crescente delle attività commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali” (considerando 5 direttiva 98/5/CE). È su questi obiettivi che la direttiva 98/5/CE individua la propria ragione d’essere e costruisce un articolato normativo per eliminare le differenze tra le norme nazionali relative ai requisiti di iscrizione presso le autorità competenti che, dando luogo a disparità di trattamento, determinano distorsioni della concorrenza fra gli avvocati degli Stati membri nuocendo alle esigenze di quanti intendono avvalersi delle loro prestazioni professionali.

L’art. 2, comma 1 riconosce così “il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato, precisate all’art. 5, in tutti gli Stati membri con il proprio titolo professionale di origine” e pone quale *condicio sine qua non*, ex art. 3, l’iscrizione presso l’autorità competente. Come emerge dal testo delle norme richiamate, *il diritto* per i cosiddetti “avvocati emigranti” di esercizio della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la qualifica si accompagna ad *un solo obbligo*, l’iscrizione, che coinvolge due destinatari (l’avvocato richiedente che *deve* iscriversi e l’autorità competente che *deve procedere* ad iscrivere) e un unico documento (il certificato dell’autorità dello Stato membro di origine attestante l’iscrizione medesima).

Il legislatore comunitario sceglie, evidentemente, una strada di semplificazione per armonizzare e uniformare ciò che è necessario al fine di esercitare *il diritto di*

*stabilimento*. Focalizza, infatti, la sua attenzione sulle norme relative alle condizioni di iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante, disegnando, al tempo stesso, un diritto (per l'avvocato emigrante) e un onere (per lo Stato ospitante), entrambi automatici, da esercitare/adempiere su presentazione/ricezione del solo certificato attestante la qualifica professionale ottenuta nello Stato di origine. Limitandosi a disciplinare il diritto di stabilirsi, la direttiva *non* concerne l'accesso alla professione di avvocato, né l'esercizio di essa con il titolo rilasciato nello Stato membro ospitante.

*Neppure* essa si occupa della legittimità del diritto interno della Grecia, o di un altro Stato membro, di fissare i requisiti in base ai quali una persona possa essere considerata un avvocato secondo le proprie regole e possa esercitare con il proprio titolo. Richiedendo esclusivamente l'iscrizione presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine, la direttiva *vieta* inoltre a tutti gli Stati membri di "introdurre ulteriori requisiti".

Ora, questi rilievi sembrano essere inficiati laddove la sentenza introduce una correlazione tra art. 3 e art. 6 della direttiva 98/5/CE. "Occorre distinguere – si legge infatti al n. 30 – da un lato *l'iscrizione* presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante di un avvocato che desideri esercitare in detto Stato membro utilizzando il suo titolo professionale di origine" e, dall'altro, "*l'esercizio* stesso della professione forense in detto Stato membro" in occasione del quale l'avvocato sarebbe soggetto alle disposizioni dell'art. 6 della stessa direttiva, rubricato "Regole professionali e deontologiche applicabili", il cui primo paragrafo ricorda che "Indipendentemente dalle regole professionali e deontologiche cui è soggetto nel proprio Stato membro di origine, l'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine è soggetto alle stesse regole professionali e deontologiche cui sono soggetti gli avvocati che esercitano col corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante per tutte le attività esercitate sul territorio di detto Stato".

Per cogliere il nodo problematico che la lettura combinata degli artt. 3 e 6 pone, è necessario da un lato sottolineare come le norme deontologiche, contrariamente a quelle vertenti sui presupposti richiesti per l'iscrizione presso le autorità competenti, non sono state oggetto di armonizzazione a livello comunitario e, pertanto, possono divergere tra loro in modo significativo; dall'altro ricordare che il Codice forense ellenico, intitolato "Condizioni per diventare avvocato – Impedimenti", stabilisce, nel suo § 6 che "l'avvocato (...) non può rivestire lo status (...) di monaco" e nell'art. 7, § 1, lettere (a e c) che "chiunque sia sacerdote o monaco, o sia nominato in ruolo o occupi un posto di dipendente con contratto di lavoro o rapporto impiegatizio presso una qualsivoglia persona giuridica di diritto privato o pubblico, perde automaticamente lo status di avvocato ed è cancellato dall'albo dell'ordine di cui è membro".

Ne dovrebbe dunque conseguire, nel caso di specie, che l'autorità competente della Grecia (Stato membro ospitante) da un lato sarebbe obbligata ad iscrivere il ricorrente con il proprio titolo professionale di origine e, dall'altro, altrettanto obbligata si troverebbe a dover constatare l'automatica violazione delle regole e disposizioni di deontologia professionale perché "lo status di monaco non consente di soddisfare i requisiti e le garanzie imposte per l'esercizio nel paese della professione forense" (nn. 19 e 20). Sennonché, per comprendere le ragioni per le quali sia l'Avvocato generale che la Corte offrono una soluzione diversa rispetto a quella qui prospettata, sembra utile continuare l'analisi soffermandosi sul valore e sui contenuti dei codici forensi e delle norme ivi contenute.

3.2. – Codice forense e norme deontologiche e professionali: *l'esercizio* della professione di avvocato. Il Codice deontologico degli avvocati europei, adottato dalla sessione plenaria del CCBE – Council of Bars and Law Societies of Europe il 28 ottobre 1988 e modificato, da ultimo, nel 2007, dopo aver affermato all'art. 1 che "l'avvocato svolge un

ruolo di primo piano” perché “il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell’ambito della legge”, dovendo egli “garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui difende i diritti e le libertà”, specifica all’art. 2 in primo luogo che “le norme deontologiche sono volte a garantire, attraverso la loro libera accettazione da parte di coloro ai quali esse si applicano, il corretto espletamento da parte dell’avvocato della sua funzione riconosciuta come indispensabile per il buon funzionamento di tutta la società umana” e che, di conseguenza, la loro mancata osservanza “può dar luogo a sanzioni disciplinari”. Chiarisce poi che se “ogni ordine forense ha proprie norme specifiche” frutto delle “sue tradizioni”, tuttavia esse “si riferiscono ai medesimi valori e rivelano spesso una base comune”. Ancora, all’art. 13, sottolinea come la progressiva integrazione dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nonché l’intensificazione delle attività transnazionali degli avvocati, “hanno reso necessario, nell’interesse pubblico, definire regole uniformi” applicabili indipendentemente dall’ordine o dall’associazione giuridica di appartenenza”. A tal fine auspica da un lato che le norme del Codice “siano tenute in considerazione in sede di revisione delle norme deontologiche nazionali in vista della progressiva armonizzazione con le stesse”; dall’altro che, “nei limiti del possibile”, le norme deontologiche dei singoli Stati siano interpretate e applicate in conformità a quelle dello Codice.

Le disposizioni richiamate appaiono di grande interesse ai fini del discorso che qui si conduce.

Innanzitutto perché chiariscono il legame fra *norme deontologiche ed effettivo esercizio dell’attività forense* di cui vogliono garantire il corretto svolgimento. La possibilità di applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione confermerebbe, del resto, che la loro ragione d’essere si situerebbe non sul piano formale dell’esistenza di specifici requisiti per l’ammissione all’attività, ma su quello sostanziale dell’esercizio concreto di essa. In secondo luogo è altrettanto interessante e significativa la lettura perché manifesta a livello europeo sia la presa di coscienza delle differenze fra ordinamenti, che la volontà di una loro non lontana uniformazione: “Uno degli scopi principali del Codice – si legge nel commento all’art. 24 del Memorandum esplicativo – è quello di ridurre al minimo e, se possibile, eliminare del tutto, i problemi che potrebbero nascere dalla ‘doppia deontologia’, ossia dall’applicazione ad una determinata situazione di una pluralità di normative nazionali eventualmente in conflitto tra loro”.

Alla luce di tali considerazioni e venendo al caso concreto, al fine di giudicare della bontà o meno dell’interpretazione del Consiglio di Stato piuttosto che di quella offerta dalla Corte, occorre interrogarsi, come consiglia l’Avvocato generale, sul senso e sul contenuto delle norme deontologiche contenute nel Codice ellenico, in particolare su quella disposizione che prevede l’incompatibilità dello status di monaco con l’esercizio della professione di avvocato. Si tratta davvero di una norma deontologica “che rientra nella sfera di competenza dello Stato membro ospitante ai sensi dell’art. 6 della direttiva 98/5/CE”?

Per le autorità greche la normativa nazionale sarebbe giustificata da regole e principi fondamentali che disciplinano l’esercizio della professione forense. Lo status di monaco, infatti, non consentirebbe a quest’ultimo di offrire garanzie quali “l’indipendenza della professione, l’attitudine a gestire controversie in un contesto conflittuale, la fissazione del suo studio reale all’interno del circondario del tribunale interessato e il rispetto del divieto di fornire servizi a titolo gratuito” (n. 18).

Diversa l’opinione dell’Avvocato generale per il quale la norma che statuisce l’incompatibilità costituirebbe una *mera presunzione* e come tale non qualificabile fra le disposizioni deontologiche destinate a regolare “la condotta effettiva e non presunti comportamenti futuri” (n. 68). Con quella norma, infatti, le autorità greche, a differenza, evidentemente, di quelle cipriote, che consentono al ricorrente di esercitare l’attività

forense, si limitano a *presumere (legittimamente?)* che lo status di monaco, più in generale di “persona religiosa”, automaticamente e inevitabilmente conduca a violare le norme cui devono ottemperare gli avvocati nello svolgimento della loro professione, così impedendo di raggiungere quegli obiettivi, di certo “lodevoli”, di tutela della corretta amministrazione della giustizia e di garanzia per i clienti di accesso a consulenze imparziali e ad una appropriata rappresentanza professionale (n. 76).

La scelta della Corte, che fa proprie le conclusioni dell’Avvocato generale, permette di pronunciarsi nel senso che l’art. 6 della direttiva 98/5/CE “non consente ad uno Stato membro di vietare automaticamente ad una persona, in possesso dei requisiti per l’iscrizione di cui all’art. 3, di esercitare la professione di avvocato in detto Stato con il suo titolo professionale di origine per il motivo che, trattandosi di una persona sottoposta alla disciplina religiosa, non può per definizione comportarsi come richiesto per fornire le garanzie necessarie per l’esercizio dell’attività forense” (n. 79). Negare, infatti, l’iscrizione ad un avvocato che desideri esercitare la professione nello Stato membro ospitante utilizzando il suo titolo professionale di origine solo perché egli ha lo status di monaco “equivarrebbe ad aggiungere una condizione di iscrizione a quelle contenute nell’art. 3, § 2 della direttiva 98/5/CE” e contrasterebbe con la direttiva stessa poiché le norme professionali e deontologiche, per essere conformi al diritto dell’Unione, devono rispettare “il principio di proporzionalità”, ossia, “non eccedere quanto necessario per conseguire gli scopi perseguiti”.

La decisione del giudice europeo suggerisce alcune riflessioni. La prima sulla normativa italiana vigente che sembra collocarsi, al riguardo, a metà strada tra l’ordinamento greco e quello cipriota. La seconda sull’incompatibilità fra lo status di monaco e la professione di avvocato vista attraverso la lente del diritto religioso.

4. – Il Codice deontologico forense italiano (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014) non propone una presunzione simile a quella prevista del Codice ellenico. L’art. 6, infatti, rubricato “Dovere di evitare incompatibilità”, si limita ad affermare al comma 1 che “L’avvocato deve evitare *attività incompatibili* con la permanenza dell’iscrizione all’albo” e al comma 2 che “L’avvocato non deve svolgere *attività comunque incompatibili* con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”. Dalla lettura di tali norme sembrerebbe, dunque, dedursi che un’eventuale incompatibilità si porrebbe solo rispetto all’esercizio e allo svolgimento *concreto* di attività, peraltro non indicate in dettaglio.

D’altro canto, è l’art. 3, comma 1, del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, a statuire che “l’esercizio della professione di avvocato” sia “incompatibile (...) con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime”. Si tratta di una previsione che, insieme ad altre relative alle incompatibilità dei ministri di culto, presenta oggi alcune incongruenze (E. Vitali-A.G. Chizzoniti, *Manuale breve di Diritto ecclesiastico*, Milano, 2019; A. Licastro, *I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005).

In primo luogo è chiaro che la norma, pur avendo per destinatari i ministri di qualunque culto (quelli della religione cattolica, allora religione dello Stato, – legge n. 810/1929 e quelli degli altri culti, diversi dalla religione cattolica apostolica romana, ammessi nello Stato purché non professassero principi e non seguissero riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume – legge n. 1159/1929) è costruita sulla figura del ministro di culto della religione cattolica, come dimostra l’inciso “aventi giurisdizione o cura d’anime” (sono tali in particolare, ai sensi dell’art. 2 lettera (a) del Protocollo addizionale all’Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge n. 121/1985: “gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto

ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11"). Questa circostanza diventa tanto più significativa in relazione al nuovo panorama religioso italiano, connotato dalla presenza di gruppi e confessioni "altri" da quelli appartenenti al ceppo giudaico cristiano, per i quali non sempre appare semplice individuare e qualificare quali tra i fedeli siano coloro che svolgono funzione di ministri di culto (A. Bettetini, *Alla ricerca del "ministro di culto". Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000/1, 249-267).

In secondo luogo, non può non rilevarsi come proprio quell'inciso, "avente giurisdizione o cura di anime", per meglio identificare i soggetti interessati dalla incompatibilità con l'esercizio dell'attività forense, sembrerebbe di fatto limitarne l'ambito di operatività dovendosi infatti distinguere fra ministri di culto *aventi* giurisdizione o cura di anime e ministri di culto *non aventi* quella giurisdizione e quella cura, liberi, sembrerebbe questi ultimi, di esercitare la professione.

Queste riflessioni, se lette alla luce della decisione della Corte e della ratio della direttiva 98/5/CE, nonché delle norme del Codice deontologico degli avvocati europei, non possono non far sorgere qualche perplessità sul testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, recante "Attuazione della direttiva 98/5/CE", che richiama all'art. 5 (Norme applicabili), comma 2 l'incompatibilità di cui alla legge del 1934 stabilendo che "L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato".

5. – Come indicato in precedenza, all'attenzione del giudice europeo vi è una valutazione dell'incompatibilità fra lo status di monaco e la professione di avvocato.

Già si è detto del punto di vista del *diritto dello Stato*: la Grecia (e, per esempio, l'Italia a differenza, per esempio, di Cipro) considera in qualche modo non affidabile una persona "religiosa" nello svolgimento della professione di avvocato ed esprime questa scelta mediante la previsione di una incompatibilità. Che ne è tuttavia del *diritto religioso* della Chiesa ortodossa di Grecia o di quella di Cipro? Sanciscono questi diritti e statuiscono essi tali incompatibilità? In caso affermativo, la previsione del diritto dello Stato è utile? D'altra parte, in caso negativo, sarebbe necessaria? In che termini trova applicazione il "principio della distinzione degli ordini" in uno Stato che, pur riconoscendo nella propria Costituzione che "Freedom of religious conscience is inviolable" (art. 13) sancisce poi che "The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ" (art. 3)?

Tornando al diritto religioso, ai fini dell'interrogativo posto è significativo che, nel caso di specie, il ricorrente, Monachos Eirinaios, monaco presso un monastero greco, svolga l'attività professionale di avvocato. Da questo punto di vista pare interessante un confronto con il diritto canonico che, nel Codice del 1983, promulgato da Giovanni Paolo II, a proposito dei "Ministri sacri o chierici" (libro II, parte I, titolo III) prevede, nell'ambito del capitolo III, dedicato agli "Obblighi e diritti dei chierici", ai canoni 285 e 286 alcuni impedimenti a ricevere gli ordini sacri (canone 1042) derivanti dall'esercizio di uffici o amministrazione che non riguardano tuttavia espressamente l'attività forense.

Il canone 285, infatti, stabilisce che i chierici devono astenersi "del tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato secondo le disposizioni del diritto particolare" (§1) ed evitare quanto, "pur non essendo indecoroso, è alieno dallo stato clericale (§2). È fatto loro divieto "di assumere uffici pubblici che comportano una partecipazione all'esercizio del potere civile" (§3), nonché di intraprendere "senza la licenza del proprio Ordinario, l'amministrazione di beni di pertinenza dei laici né uffici secolari che comportino l'onere del rendiconto". È poi proibita "la fideiussione anche su propri beni senza consultare il proprio Ordinario" e la firma di "cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l'impegno di pagare un debito senza una ragione precisa" (§4). Quanto al canone

286, si prevede il divieto per i chierici “di esercitare, personalmente o tramite altri, l’attività affaristica e commerciale, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica”.

6. – Nel concludere queste note, con cui si è tentato di illustrare le ragioni che hanno motivato la pronuncia del 2019, non si può non rileggere quell’auspicio dell’Avvocato generale affinché l’interpretazione della Corte garantisca che la direttiva 98/5/CE venga attuata “in maniera coerente e uniforme”. Proprio in questa direzione sembrano, infatti, essersi mossi i giudici della Grande Sezione che prendono atto delle prassi di alcuni paesi dell’Unione di consentire agli avvocati emigranti l’esercizio dell’attività forense con il loro titolo professionale di origine e, consapevoli delle differenti discipline esistenti, scelgono, attraverso lo strumento dell’*iscrizione presso l’autorità competente*, la strada per favorire una interpretazione della direttiva appunto “coerente” e il più possibile “uniforme”.